



Comune di Lampedusa e Linosa

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

**di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 76
del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56**

INDICE

Inquadramento Normativo

CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Destinazione del fondo
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 - Suddivisione in lotti
- Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II Fondo per lavori

- Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 11 - Disciplina delle varianti
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 17 - Disciplina delle varianti
- Art. 18 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 19 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

- Art. 20 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 21 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 22 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 23 - Principi in materia di valutazione
- Art. 24 - Coincidenza di funzioni
- Art. 25 - Funzioni articolate e singole
- Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 28 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 29 - Liquidazione - limiti
- Art. 30 - Informazione e confronto

CAPO V Disposizioni transitorie e finali

- Art. 31 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, ***previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata***, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono dunque quanto segue.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice *"le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici"*.

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante. La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere". Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei conti, con delibera della Sezione autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:

- a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- b) la regolamentazione dell'ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
- c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche.

In tale ambito, va ricordato che l'articolo 9 comma 2bis del dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 disponeva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate.

In seguito l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha disposto, a decorrere dal 1 luglio 2017, che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Si è posto quindi il problema di comprendere se i compensi erogati a carico del predetto fondo per gli incentivi tecnici, dovessero essere computati ai fini del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disposti dal succitato articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

Sulla specifica questione, con un mutato orientamento giurisprudenziale, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2017, ha affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 **"sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge 208/2015"** (legge di stabilità 2016), alla luce della distinzione tra incentivi cd "alla progettazione", che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti.

Il medesimo orientamento viene ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 24/2017. Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è intervenuto il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: *"gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*. Ciò ha consentito, come già indicato nella nota ANCI di lettura alla legge di Bilancio, di superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l'allocation contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - **"la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio"** (cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018).

Pertanto il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: **"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex legge facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"**.

Si evidenzia come la situazione di incertezza applicativa determinata dagli orientamenti di giurisprudenza contabile su riportati, abbia di fatto ritardato l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 113, con l'effetto di bloccare - su questo tema - i contratti integrativi decentrati e non consentire l'erogazione degli incentivi nell'anno 2017, in assenza di regolamento approvato.

Sul punto, appare utile richiamare da un lato la posizione espressa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, deliberazione n. 353/2016) ove si afferma: *"... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera"*, dall'altro quanto disposto al punto 4 della delibera n. 6 della Sezione delle Autonomie più volte citata che afferma che *"...(omissis) sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere"*.

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 è oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente regolamento è aggiornato al D.L. n. 32/2019 c.d. "Sblocca Cantieri" pubblicato in G.U. n. 92 del 18.04.2019

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data _____, con le seguenti OO.SS.:

CAPO I **Principi generali**

Art. 1 ***Destinazione del fondo***

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 **Destinatari**

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - soggetti incaricati della progettazione, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione;
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;

- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore a euro 5.000;
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 10.000;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 7

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. gg), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8 **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 50 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro, per i quali non è previsto l'inserimento nel programma annuale dei lavori pubblici, è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10

Graduazione del fondo incentivante

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, la percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è graduata, in ragione dell'entità dell'opera o del lavoro da realizzare, come segue:

Importi	Aliquote
per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000,00	2,00%
per importi a base di gara superiori ad euro 1.000.000,00 e sino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016	1,90%
per importi a base di gara superiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e sino ad euro 25.000.000,00	1,80%
per importi a base di gara superiori ad euro 25.000.000,00 e sino ad euro 50.000.000,00	1,70%
per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000,00	1,60%

2. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

Importi	Aliquote
per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000,00	1,60%
per importi a base di gara superiori ad euro 1.000.000,00 e sino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016	1,52%
per importi a base di gara superiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e sino ad euro 25.000.000,00	1,44%
per importi a base di gara superiori ad euro 25.000.000,00 e sino ad euro 50.000.000,00	1,36%
per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000,00	1,28%

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

CONTRATTI DI LAVORI		
Attività	Aliquote parziali	Aliquote Totali
Programmazione della spesa per investimenti		2,00%
Attività del Responsabile del Procedimento		20,00%
Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	1,00%	
Fase della progettazione definitiva	3,00%	
Fase della progettazione esecutiva	5,00%	
Fase della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d, D.Lgs. n. 50/2016)	1,00%	
Fase di esecuzione dei lavori	10,00%	
Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6 lett. c, D.Lgs. n. 50/2016)		4,00%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara		12,00%
Attività di Direzione Lavori		30,00%
Direttore dei Lavori	15,00%	
Direttore operativo	10,00%	
Coordinatore sicurezza in esecuzione	5,00%	
Collaudo tecnico-amministrativo e statico		5,00%
Collaboratori tecnici e amministrativi		27,00%
Collaboratori alle attività del Responsabile del Procedimento		
Supporto Amministrativo	10,00%	
Supporto Tecnico	10,00%	
Altri collaboratori	5,00%	
Collaboratori alle attività del direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	2,00%	
TOTALE		100,00%

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13
Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 14
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15
Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. L'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture è attribuita quando gli appalti di servizi e forniture sono di importo superiore ad euro 10.000, contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice e a termini dell'art. 113, c. 2, è stato nominato il direttore dell'esecuzione.

2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione, quando previsto dal Codice.

Art. 16
Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Importi	Aliquote
per importi a base di gara superiori ad euro 10.000,00 ed inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016	1,50%
per importi a base di gara pari o superiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e sino ad euro 1.000.000,00	1,20%
per importi a base di gara superiori ad euro 1.000.000,00 e sino ad euro 5.000.000,00	1,00%
per importi a base di gara superiori ad euro 5.000.000,00 e sino ad euro 25.000.000,00	0,80%
per importi a base di gara superiori ad euro 25.000.000,00 e sino ad euro 50.000.000,00	0,50%
per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000,00	0,20%

2. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

Importi	Aliquote
per importi a base di gara superiori ad euro 10.000,00 ed inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016	1,20%

per importi a base di gara pari o superiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e sino ad euro 1.000.000,00	0,96%
per importi a base di gara superiori ad euro 1.000.000,00 e sino ad euro 5.000.000,00	0,80%
per importi a base di gara superiori ad euro 5.000.000,00 e sino ad euro 25.000.000,00	0,64%
per importi a base di gara superiori ad euro 25.000.000,00 e sino ad euro 50.000.000,00	0,40%
per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000,00	0,16%

Art. 17

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 18

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 19

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE		
Attività	Aliquote parziali	Aliquote Totali
Programmazione della spesa		5,00%
Attività del Responsabile del Procedimento		20,00%
Fase della progettazione esecutiva	10,00%	
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	10,00%	
Predisposizione e controllo delle procedure di gara		20,00%
Attività di Direzione dell'esecuzione del contratto		28,00%
Verifica di conformità		10,00%
Collaboratori tecnici e amministrativi		17,00%
Collaboratori alle attività del Responsabile del Procedimento	10,00%	
Collaboratori alle attività del direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	7,00%	
TOTALE		100,00%

CAPO IV

Norme comuni

Art. 20

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, fatta eccezione per i dipendenti titolari di posizione organizzativa.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 70% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 21

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 22

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 24

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 10% sulla percentuale più bassa:
 - a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
 - b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
 - d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
 - e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
 - f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Art. 25

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 26

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 27

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata con determina del dirigente/responsabile del settore competente dei relativi fondi, che vi provvede su proposta del Responsabile unico del Procedimento, in conformità alle percentuali indicate agli artt. 10, 12, 16 e 19 del presente regolamento.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- a) al personale al quale è stata affidata la progettazione;
- b) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- c) al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- d) al direttore dei lavori ed alla struttura di supporto, al direttore dell'esecuzione ed ai rispettivi collaboratori, per stati di avanzamento per il 50% e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- e) al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

4. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 28

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 29
Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile.

Art. 30
Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 31
Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

3. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal D.Lgs. n. 163/2006, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice, anche se ancora in corso di svolgimento.